

11

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

ATTO AGGIUNTIVO

Lavori di costruzione Case popolari nel Capoluogo
di Brindisi - Quartiere C.R.P.-lotto n.7.

Impresa: Consorzio Ravennate delle Cooperative di
Produzione e Lavoro - Ravenna.

Importo aggiuntivo al netto L. 8.450.000

Repertorio n. 2282

=====

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosessanta il giorno sei del mese di giugno, nella Sede dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, Via G.B. Casimiro, n.9.

Avanti a me, Avv. Vincenzo Palma, autorizzato dal Consiglio di Amministrazione di questo Istituto con deliberazione 10/11/1955, n. 347 ai sensi dell'art. 151 del D.P.R. 28/4/1938, n. 1165 alla stipula dei contratti, sono comparso, senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti rinunciato, d'accordo con me e giusto l'art. 28 della vigente legge notarile del 12/2 1933, n. 89.

Registrato e Brindisi li 21 GIU. 1960

al N. 2251 Mod. 1 Vol. 115

Esatto lire

Noventatrentaquattro
IL DIRETTORE DI 2. CL.
f.to illeggibile

1) - Il Com.te Ubaldo Vallarino, nato il 16/6/1913 a La Spezia e domiciliato in Brindisi nella espressa qualità di Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi;

2) - Il Sig. Casadio Geom. Aneto, nato il 26/12/1921 in Ravenna ed ivi residente, Via Maggiore n. 31, Presidente del Consorzio ^Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro - Ravenna - in nome e per conto del quale dichiara di agire, giusta mandato speciale conferitogli dal quel Consiglio di Amministrazione con deliberazione in data 6 maggio 1958, art. 3, che è allegato in copia notarile al contratto principale;

3) - La Cooperativa Muratori e Cementisti di Ravenna, nella persona del Sig. Dorzi Francesco, nato a Fagnano di Ravenna il 16/10/1920, Presidente dell'innanzi detta Cooperativa Muratori, a ciò autorizzato dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa suddetta con delibera del 3 luglio 1958, art. 2, che è allegata in copia al contratto principale.

P R E M E S S O

- CHE con contratto 16/7/1958, n. 1802 di Repertorio, registrato a Brindisi l'1/8/1958 al n. 164 mod. I vol. 112, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi e per esso il suo Presidente Comm. Com.te Ubaldo Vallarino, affida all'Impresa

Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro, Ravenna, i lavori di costruzione case popolari nel Capoluogo di Brindisi - Quartiere C.E.P. lotto n.7 per l'importo di L.131.778.900, al netto dell'offerta ribasso contrattuale di L.1,40% (lire una e centesimi quaranta per cento);

- CHE in data 15/2/1960 è stata redatta perizia suppletiva per i lavori di completamento dell'importo di L.8.450.000 al netto del ribasso contrattuale di L.1,40% (lire una e centesimi quaranta per cento);

- CHE tale perizia è stata approvata dal Provveditorato Regionale alle OO.PP. di Bari con nota 28 aprile 1960, numero 7947 (Allegato 1);

- CHE si rende necessario aggiornare l'importo completo delle opere appaltate.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1- Restano ferme ed invariate le condizioni ed i patti di cui al contratto principale in quanto non siano modificate dal presente atto.

ART. 2- Per effetto della stipulazione del presente atto aggiuntivo di L.8.450.000 l'ammontare dei lavori contrattuali viene elevato da netto L.131.778.900 a netto L.140.228.900.

ART. 3 - Sull'ammontare dei maggiori lavori, oggetto del presente atto aggiuntivo, l'Impresa offre lo stesso ribasso di L. 1,40% (lire una centesima quaranta per cento) del contratto principale;

ART. 4 - Resta convenuto che, per i lavori di cui al contratto principale e quelli di cui al presente atto aggiuntivo, sarà fatta un'unica contabilità.

ART. 5 - Il termine per l'ultimazione dei lavori, rimane fisso quello stabilito nel contratto principale.

ART. 6 - I termini per quanto si riferisce al conto finale e per la visita di collaudo restano fissi ed invariabili, intendendo che essi decorrono dalla data del verbale di ultimazione dei lavori.

ART. 7 - I prezzi in base ai quali, e sotto deduzione del ribasso di L. 1,40% (lire una e centesimi quaranta per cento) verranno valutati i lavori del presente atto aggiuntivo sono quelli del contratto principale.

ART. 8 - Le spese relative al presente atto e la registrazione fiscale sono a carico dell'Impresa.

Il presente atto aggiuntivo, redatto in carta legale, verrà registrato a tassa fissa minima a norma dell'art. 4 della Legge 2/7/1949, n. 408 e successive modificazioni.

E richiesto, io, funzionario rogante ho ricevuto e stipulato il presente atto aggiuntivo scritto da persona di mia fiducia su fogli due e propriamente su fasciate quattro per inteso e righe quattro sino a questo punto della quinta fasciata, il quale viene sottoscritto senza eccezioni dalle parti costituite dopo che da me si è data lettura di esso ad alta ed intelligibile voce alle parti medesime che lo hanno riconosciuto, su mia richiesta, conforme alla loro volontà.

F.to: Ubaldo Vallarino

Casadio Amleto

Borsi Francesco

Avv. Vincenzo Palma, funzionario rogante

COPIA SEMPLICE

che si rilascia per uso amministrativo.

Brindisi li

23 GIU. 1960

IL FUNZIONARIO ROGANTE
(Cogn. Avv. Vincenzo Palma)

